

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1

(Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica)

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria) è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico)

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da Euro 0 a Euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di otto anni (novantasei mesi) in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida – benzina/elettrica, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida – gas metano/elettrica.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. Sono agevolabili solo le autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di categoria M1, intestate a persone fisiche, massimo nove posti compreso il conducente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di classe ambientale di appartenenza Euro 6 e superiori, di potenza non superiore ai 100 Kw, con una delle tipologie di alimentazione di cui al comma 1.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) i veicoli oggetto di acquisto e di demolizione devono risultare di proprietà della medesima persona fisica;

b) la consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno solare dell'immatricolazione del veicolo nuovo;

c) in caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo, l'ammissione al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo è perfezionato entro l'anno solare in cui è avvenuta la demolizione; fa fede la data di autenticazione dell'atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

Capo XI Disposizioni normative

Art. 32

(Proroga di termini legislativi e disposizioni urgenti)

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44:

1. al comma 2, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2024” e le parole “31 dicembre 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2024”;

2. al comma 3, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 23 dell'articolo 49, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2024”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio), le parole “30 giugno 2023” sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2024”.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2024”.

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni), le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

5. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM), le parole “per tre anni” sono sostituite dalle seguenti “per cinque anni”.

6. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) le parole “e comunque fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “e comunque fino al 31 dicembre 2024, nei casi in cui già sussista la vigenza delle concessioni oltre il 31 dicembre 2023”.

7. Alla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

“Art. 14 bis

1. Nei casi di istituzione di nuovi Comuni, mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, determinazione, rettifica o definizione delle contestazioni dei confini comunali, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine o di quelli che hanno amministrato gli ambiti territoriali interessati fino alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore o all'adeguamento dei corrispondenti atti da parte del Comune di nuova istituzione o la cui circoscrizione territoriale risulti ampliata o comunque competente in base alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini.

2. Salvo diverso accordo tra i Comuni, i procedimenti amministrativi, anche in corso di svolgimento, sono definiti previa acquisizione degli atti e del parere, anche di conformità, del Comune che ha amministrato gli ambiti territoriali interessati fino alla istituzione dei nuovi Comuni, al mutamento

delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini.

3. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini delle procedure di autorizzazione previste in materia ambientale.”.

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18)

1. Il comma 9, dell’articolo 11, della legge regionale 29 dicembre 2022, n.18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2023) è così sostituito:

“9. Per le spese di funzionamento, il Consiglio regionale provvede nell’ambito delle risorse disponibili a dotare, per ogni esercizio finanziario, un fondo dedicato a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, del bilancio del Consiglio regionale”.

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5)

1. All’articolo 65, comma 9, della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 – 2023 – Collegato alla legge di stabilità 2021) sono soppresse le parole “per il triennio 2021 – 2023”.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca